

In data 9 marzo 2005 il Miur attraverso il sistema delle faq ha fornito alcuni chiarimenti sui punti più controversi del DM n. 21 del 9.2.2005

La scheda che segue è stata predisposta con l'intento di fornire una lettura più agevole del DM n. 21 del 9 febbraio 2005 e delle relative faq di chiarimento

<p>Art. 1: riguarda l'attivazione dei corsi per acquisire l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento per gli insegnanti che hanno 360 gg di servizio sul sostegno.</p>	<p><i>Chi può fare domanda entro il 17.3.2005</i> I docenti di ogni ordine e grado in possesso del titolo di studio che consentono l'accesso a posti di insegnamento nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria per le classi di concorso di cui alle Tabelle A (allegato 1) C (allegato 2) D (allegato 4) ambiti disciplinari (allegato 3)</p> <p><i>I requisiti richiesti</i> Il titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili e 360 giorni di servizio sul sostegno nel periodo che va dall'1.9.1999 al 6.6.2004 in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie. Con la faq n. 8 il Miur ha chiarito che i docenti già abilitati, se in possesso dei requisiti necessari (servizio e titolo di studio) possono conseguire un'ulteriore abilitazione.</p> <p><i>Quale abilitazione o idoneità si può conseguire</i> Il docente è obbligato a partecipare al corso speciale coerente con il tipo di servizio prestato. Per cui il docente che ha svolto 360 giorni di servizio su posti di sostegno nella scuola elementare può iscriversi soltanto al corso di idoneità all'insegnamento rivolto ai docenti di scuola elementare. L'unica eccezione riguarda i</p>
--	---

	<p>docenti che hanno il requisito del servizio (360 giorni) prestato su posti di sostegno in diversi gradi o ordini di scuola. In questo caso il docente potrà scegliere, sempre con riferimento al servizio svolto a quale corso partecipare. Il Miur con le faq n. 5 e n. 10 ha chiarito che i 360 giorni di servizio sono validi solo se sono stati prestati su posti di sostegno escludendo ai fini del computo il servizio prestato su posto comune, attività parascolastiche, ecc,</p>
<p>Art. 2 riguarda l'attivazione dei corsi speciali per Insegnanti tecnico pratici</p>	<p><i>Chi può fare domanda entro il 17.3.05</i> I docenti in possesso del titolo di studio che consente l'accesso agli insegnamenti previsti dalla tab. C annessa al DM n. 39/98 privi di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento sempre nell'ambito della tab. C. Il Miur con la faq n. 8 ha chiarito che i docenti già abilitati o idonei possono partecipare ai corsi speciali per conseguire un'altra abilitazione o idoneità a condizione che abbiano il titolo di studio richiesto per il tipo di abilitazione da conseguire.</p> <p><i>I requisiti richiesti</i> 360 giorni di servizio prestati in tutto o in parte come ITP con il possesso del titolo di studio nel periodo che va dall'1.9.1999 al 6.6.2004 in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie. Il Miur con la faq 15 ha chiarito che ai fini del computo dei 360 giorni sono validi anche i servizi prestati come prestatore d'opera o con contratti di collaborazione coordinata continuativa se afferiscono ad insegnamenti curriculari.</p>
<p>Art. 3 riguarda i docenti abilitati della scuola dell'infanzia e primaria senza titolo di specializzazione</p>	<p><i>Chi può conseguire la specializzazione sul sostegno</i> I docenti di scuola dell'infanzia e primaria abilitati o idonei all'insegnamento in concorsi ordinari indetti prima del 3.5.1999 (data di emanazione</p>

	<p>della legge 124/99) compresi quelli indetti nell'anno 1999.</p> <p><i>I requisiti richiesti</i> 360 giorni di servizio nella scuola dell'infanzia o primaria prestati con il possesso del titolo di studio nel periodo che va dall'1.9.1999 al 6.6.2004 in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie.</p>
<p>Art. 4 riguarda il rinvio dei corsi previsti dalla lettera c bis e comma 1 ter dell'art. 2 della legge 143/2004 per i docenti che hanno 360 giorni di servizio su posto comune o su classi di concorso privi di abilitazione specifica</p> <p>La data di attivazione dei corsi</p>	<p><i>Chi potrà fare domanda (termini da stabilire)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • I docenti di scuola primaria e scuola dell'infanzia in possesso del diploma magistrale quadriennale conseguito negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 • I docenti di scuola secondaria (tab A) privi di abilitazione all'insegnamento <p><i>I requisiti richiesti</i> 360 giorni di servizio prestati con il possesso del titolo di studio nel periodo che va dall'1.9.1999 al 6.6.2004 in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie.</p> <p>Entro il 31.12.2005. Il Miur con un successivo Decreto fisserà la data di presentazione delle domande.</p>
<p>Art. 5 tratta delle incompatibilità rispetto alla frequenza dei corsi speciali</p>	<p><i>Quali sono le incompatibilità</i> L'unica incompatibilità prevista è con i corsi speciali istituiti dalla legge 143/2004. Ad esempio un docente che frequenta il corso speciale per l'abilitazione a strumento non può frequentare, anche se ne ha i requisiti, il corso speciale per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili.</p> <p>La stessa regola vale anche per i corsi speciali che saranno indetti entro il 31.12.2005. Per cui ad esempio un ITP che ha i requisiti (servizio/titoli di studio) per poter partecipare ai corsi speciali Tab A e Tab C dovrà scegliere a quale dei due corsi partecipare.</p>
<p>Art. 6 tratta dello</p>	<p><i>Chi riguarda</i></p>

<p>scioglimento della riserva previsto dall'art. 7 bis della legge 143/2004</p>	<p>I docenti che si sono abilitati ai sensi della O.M. 1/2001 con riserva perché non avevano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio alla data del 2.4.2000 così come prevedeva la suddetta O.M. Nei confronti di tali docenti viene sciolta la riserva a condizione che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio entro la data del 29.10.2000. (Il Miur farà un errata corrige rispetto alla data del 28.10 indicata erroneamente nel decreto 21/2005)</p> <p>Come opererà lo scioglimento della riserva Attraverso una dichiarazione che gli interessati renderanno in fase di aggiornamento delle proprie posizioni nelle graduatorie permanenti</p>
<p>Limitazioni particolari</p>	<p>Chi riguarda I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale che non possono partecipare ai corsi speciali. Il Miur con la faq n. 3 del 9.3.2005 ha chiarito che tale limitazione non si applica ai docenti della scuola paritaria o legalmente riconosciuta con incarico a tempo indeterminato sprovvisti del titolo di specializzazione o dell'abilitazione/idoneità per il posto effettivamente ricoperto.</p>
<p>Art. 7 Tratta dello svolgimento dei corsi e prove d'esame</p>	<p>Sede di svolgimento dei corsi Università / Accademie</p> <p>Durata dei corsi 500 ore per i docenti della scuola secondaria 700 ore per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria</p> <p>Frequenza Obbligatoria</p> <p>Assenze max il 30% delle ore complessive</p> <p>Agevolazioni E' prevista la possibilità di usufruire dei permessi</p>

	<p>per il diritto allo studio (150ore). I termini di presentazione delle domande saranno riaperti in sede di contrattazione regionale.</p> <p>Esame finale E' previsto il superamento di un esame finale</p> <p>Inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti L'iscrizione ai corsi speciali, compresi i corsi organizzati dall'Afam, dà diritto all'inclusione con riserva in graduatoria permanente o negli elenchi di sostegno di prossimo aggiornamento.</p> <p>Scioglimento della riserva di iscrizione La riserva verrà sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o titolo di specializzazione.</p> <p>Vincoli per i docenti di sostegno I docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo di specializzazione grazie al servizio su posti di sostegno sono vincolati a stipulare prioritariamente contratti a tempo determinato o indeterminato sui posti di sostegno.</p>
<p>Art. 8 termine di presentazione delle domande</p>	<p>Termine di presentazione delle domande: il 17.3.2005 (se spedita a mezzo AR fa fede il timbro postale)</p> <p>I modelli da utilizzare Allegati 5 corsi abilitanti e 6 corsi sostegno in carta semplice</p> <p>A chi vanno presentate le domande Al Csa capoluogo della regione dove si è in servizio al momento della presentazione della domanda. Ad esempio chi è in servizio nella provincia di Taranto deve inoltrare la domanda di partecipazione al Csa di Bari Il Miur con la faq n. 2 del 9.3.2005 ha chiarito che tale regola è derogabile da parte di quei docenti che si trovano in situazioni particolari</p>

	<p>come ad esempio che non implicano l'effettivo svolgimento del servizio (maternità, militare ecc). In questo caso il personale può scegliere il Csa capoluogo di regione dove presentare la domanda.</p> <p>Chi invece non è in servizio, al momento di presentazione della domanda può scegliere qualsiasi Csa capoluogo di regione.</p> <p>Motivi di esclusione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza dei requisiti • Domanda presentata oltre la data del 17.3.2005. • Mancanza di firma dell'interessato sulla domanda di partecipazione <p>Ricorsi nel caso di errori materiali o omissioni</p> <p>Il ricorso va presentato al Direttore regionale entro 5 giorni dal momento in cui si è avuta la notifica dell'esclusione e comunque entro i termini specificati al punto successivo*</p>
<p>Art. 9 commissioni giudicatrici</p>	<p>Le commissioni giudicatrici saranno composte da docenti universitari/accademie, da supervisori di tirocinio e docenti delle istituzioni scolastiche che hanno collaborato alle attività dei corsi speciali</p>
<p>Art. 10 Ricorsi</p>	<p>Si puo' fare ricorso contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco definitivo degli ammessi ai corsi • l'elenco degli abilitati/idonei <p>I termini di presentazione del ricorso* entro 60 giorni (Tar) 120 giorni (Capo dello Stato) dalla data di pubblicazione da parte della Direzione Regionale degli elenchi di cui al punto precedente</p>
<p>Art. 11 contributi di iscrizione</p>	<p>Il contributo di iscrizione varia in base al numero dei partecipanti ai corsi. La quantificazione viene fatta dalle singole Università/Accademie</p>

<p>Art. 12 Trattamento dati</p>	<p><i>I dati personali dei partecipanti</i> verranno trattati per soli fini istituzionali così come prevede il decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy. Non è pertanto necessaria l'autorizzazione da parte di chi fa domanda di partecipazione ai corsi.</p>
<p>Art. 13 corsi speciali per l'insegnamento nelle scuole con l'insegnamento di lingua slovena</p>	<p><i>L'attivazione dei corsi</i> per gli insegnanti delle scuole slovene sarà disposta con decreto dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.</p>
<p>Art. 14 richiamo Decreto Afam n 100/2004</p>	<p><i>Gli aspetti di carattere generale</i> concernente i corsi speciali trattati dal DM n.100/2004 si applicano anche ai corsi attivati ai sensi del DM Afam n. 100/2004. E' il caso ad esempio dei permessi per il diritto allo studio. I docenti di educazione musicale e strumento musicale che frequentano i corsi speciali potranno chiedere la riduzione oraria anche se il DM 100/2004 non ne fa menzione. Anche le incompatibilità previste all'art.3 comma 2 del DM n. 100/2004 per effetto del DM 21 del 9 febbraio 2005 sono da intendersi tutte superate.</p>
<p>Indicazioni comuni per la validità del servizio</p>	<p><i>Ai fini del calcolo dei 360 giorni sono validi tutti i periodi compresi nel contratto individuale di lavoro(nomina) come ad esempio le ferie, la malattia , la maternità ecc.. Vedi la faq n. 13 del Miur</i></p>